



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Allegato alla Delib.G.R. n. 49/56 del 27.10.2017

### **Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica**

#### **Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" - Nomina Commissario regionale - Art. 19, comma 4, R.D. 3 marzo 1934, n. 383.**

Nel Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" (Provincia di Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi in quanto l'ente è privo degli organi di governo, dell'organo di revisione e del direttore (in quiescenza a decorrere dal 12 ottobre 2017) e alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017, né il rendiconto della gestione dell'anno 2016.

La situazione sopra descritta, come da comunicazione della vicedirettrice del 18 ottobre 2017, prot. n. 1457, ha determinato la totale paralisi dell'ente, aggravata dal fatto che nello statuto del Consorzio la sostituzione del direttore è prevista solamente nei casi di assenza temporanea o di ferie.

Tale fattispecie non risulta disciplinata dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente lo "Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali", né da alcuna norma statutaria/regolamentare del Consorzio.

Tuttavia, l'art. 19, comma 4, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non abrogato per effetto dell'art. 273, comma 5, del su richiamato decreto legislativo n. 267/2000 e pertanto tuttora vigente e applicabile, come statuito dal Consiglio di Stato – Sezione Sesta - con la sentenza n. 5309 del 10 luglio 2007, stabilisce testualmente: "Il prefetto invia appositi Commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare."

Tale disposizione legislativa, può ben applicarsi al caso di specie, posto che l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Inoltre, la procedura testé illustrata è coerente con la disposizione legislativa di cui al comma 8, primo periodo, del su citato articolo 141, che dispone: “Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali” e con quanto prescritto dall'art.1, comma 4, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 che prevede: “Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali la stessa procedura si applica per tutti gli enti locali e i consorzi ed associazioni di enti locali di qualunque tipo”.

Pertanto, si propone la nomina del commissario regionale, nella persona del dott. Paolo Piquereddu, avente i requisiti previsti dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 13/2005, che si ritiene applicabile in via analogica al caso di cui trattasi, per la provvisoria reggenza del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, esercitando le funzioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del presidente, per il tempo strettamente necessario, ovvero fino al rinnovo degli stessi organi.

**L'Assessore**

Cristiano Erriu